

Rifiuto di pubblicazione matrimoniale per assenza di nullaosta ex art. 116 c.c.

Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 dicembre 2015 (Pres. Servetti, rel. G. Buffone)

Matrimonio dello straniero – Nullaosta ex art. 116 c.c. – Esclusione – Produzione dell'atto notorio – Chiarimenti

L'art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto. Tale atto certificativo – con sostanziale valore di nullaosta – incide sia sugli adempimenti preliminari al matrimonio (pubblicazioni) sia su quelli successivi (trascrizione/iscrizione). Si tratta, però, di un atto da non ritenere previsto dalla Legge in modo assoluto: nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico (così dovendosi interpretare l'art. 116 c.c. in senso conforme alla Costituzione, v. Corte Cost., ordinanza 30 gennaio 2003 n. 14).

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

Osserva

..., cittadina eritrea, nata a il ... e residente in Milano alla via ... n. ..., impugna il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Milano a procedere alle pubblicazioni del suo matrimonio con Il rifiuto, dell'8 ottobre 2015, è stato opposto in quanto la sposa non ha prodotto il nullaosta ex art. 116 c.c.

L'art. 116 del cod. civ. enuclea la prescrizione allo straniero dell'obbligo di presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese che nulla osta al matrimonio secondo la legge cui è sottoposto. Tale atto certificativo – con sostanziale valore di *nullaosta* – incide sia sugli adempimenti preliminari al matrimonio (pubblicazioni) sia su quelli successivi (trascrizione/iscrizione). Si tratta, però, di un atto da non ritenere previsto dalla Legge in modo assoluto: nei casi in cui la presentazione del nulla-osta sia resa impossibile o dalle circostanze di fatto esistenti nel proprio Paese oppure da una legislazione prevedente condizioni per il matrimonio contrarie all'ordine pubblico, lo

straniero deve ritenersi ammesso provare con ogni mezzo la ricorrenza delle condizioni per contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio Paese ad eccezione, eventualmente, di quelle che contrastino con l'ordine pubblico (così dovendosi interpretare l'art. 116 c.c. in senso conforme alla Costituzione, v. Corte Cost., ordinanza 30 gennaio 2003 n. 14). Questa interpretazione si rende pure necessaria per armonizzare il diritto interno alla Carta Fondamentale dei Diritti (CEDU) avendo la Corte di Strasburgo affermato che il margine di apprezzamento riservato agli Stati in materia di capacità matrimoniale dello straniero non può estendersi fino al punto di introdurre una limitazione generale, automatica e indiscriminata, ad un diritto fondamentale garantito dalla Convenzione (sentenza 14 dicembre 2010, O'Donoghue and Others v. The United Kingdom). In senso conforme si è orientata la Corte delle Leggi (Corte Cost., sentenza 25 luglio 2011 n. 245).

Ciò premesso, una prova che consente il superamento del limite posto dall'art. 116 c.c., è l'atto notorio attestante l'assenza degli impedimenti alla celebrazione del matrimonio (così Trib. Milano, sez. IX, 23 marzo 2015, Pres. Dell'Arciprete). Nel caso di specie, l'istante ha versato in atti l'atto notorio, formato dinanzi al Tribunale di Milano; ha pure prodotto il verbale della Commissione per il riconoscimento dello status di rifugiato, con cui alla medesima è stata accordata la protezione umanitaria ex art. 5 comma VI, d.lgd 286 del 1998. La stessa, di nazionalità eritrea, versa dunque in una condizione che rende oggettivamente difficile se non impossibile ottenere il nullaosta ex art. 116 c.c. Come si apprende dalle fonti ufficiali (v. UNHCR, ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati), la situazione degli eritrei è peculiare, con un incremento delle richieste di asilo da parte delle persone costrette ad allontanarsi dallo Stato: nello Stato eritreo, i cittadini risultano essere obbligati al servizio militare obbligatorio a tempo indeterminato e subiscono la negazione di qualsiasi forma di espressione. Le fonti di informazione riferiscono che *“il governo eritreo ha creato un clima di terrore in cui il dissenso è sistematicamente represso, la popolazione è costretta al lavoro forzato e a carcerazioni arbitrarie, tanto da potersi definire crimini contro l'umanità”*. In questa situazione, si giustifica, dunque, l'omessa produzione del nullaosta.

La domanda in conclusione va accolta.

P.q.m.

Il Tribunale di Milano, sez. IX civile, in composizione collegiale

Letto ed applicato l'art. 98 c. c.

Ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di, cittadina eritrea, nata a il ... e residente in ... alla via, anche in difetto del nullaosta di cui all'art. 116 c.c., purché soddisfatte le altre condizioni di legge.

Manda alla cancelleria perché l'odierno provvedimento sia comunicato
Milano lì 1 dicembre 2015

Il Presidente
Dr.ssa Gloria Servetti